



## Ordinanza n. 64 del 6 giugno 2013

### **Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 giugno 2013 del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012"**

Il Presidente

PREMESSO che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni, ovvero fino al 29 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 29 di maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, la province di Reggio Emilia e Rovigo;

RILEVATO che:

- con le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012 e n. 3 del 2 giugno 2012 adottate ai sensi delle sopra richiamate delibere del Consiglio dei Ministri rispettivamente per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, i Direttori alla protezione civile delle tre Regioni interessate, tra cui, per l'Emilia Romagna, il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, sono stati nominati responsabili dell'attuazione degli interventi di assistenza alla popolazione;
- con l'OCDPC n. 1/2012 e l'OCDPC n. 3/2012 l'ambito delle iniziative d'urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza, ovvero la fase decorrente dagli eventi sismici fino al 29 luglio 2012, è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisori urgenti;
- tra le spese di assistenza alla popolazione sono ricomprese quelle dei contributi per l'autonoma sistemazione erogabili per il periodo decorrente dagli eventi sismici sino al 29 luglio 2012 ai sensi dell'art 3 dell'OCDPC n. 1/2012 dai dirigenti regionali alla protezione civile ovvero, per l'Emilia Romagna, dal Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, per il tramite dei Sindaci dei Comuni interessati, ai nuclei familiari la cui abitazione



principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

- con determinazione n. 506 del 18 giugno 2012 del Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico Regionale n. 101 del 20 giugno 2012, è stata approvata un'apposita direttiva di dettaglio attuativa dell'art. 3 dell'OCDPC n. 1/2012;

VISTO il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”*, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1° agosto 2012, con il quale lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

VISTE le proprie ordinanze:

- n. 17 del 2 agosto 2012 *“Disposizioni in merito alla prosecuzione delle attività di assistenza alla popolazione da parte del Commissario delegato ex D.L. 74/2012 a seguito della cessazione delle funzioni svolte dalla Di.Coma.C.”*
- n. 23 del 14 agosto 2012 *“Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione”*;
- n. 24 del 14 agosto 2012 *“Criteri e modalità per l'erogazione del Nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione e per affrontare l'emergenza abitativa, in applicazione dal 1 agosto 2012”*, come parzialmente rettificata e modificata con successiva ordinanza n. 32 del 30 agosto 2012, di seguito indicata come ordinanza n. 24/2012 e s.m., con la quale – avuto riguardo agli interventi di assistenza alla popolazione che i Commissari delegati devono assicurare ai sensi del richiamato D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012 - sono stati stabiliti nuovi parametri per l'erogazione a decorrere dal 1 agosto 2012 del contributo a favore dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione denominato “nuovo contributo per l'autonoma sistemazione”, di seguito per brevità indicato con l'acronimo NCAS, e sono state confermate, per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla medesima ordinanza. 24/2012 e s.m., le disposizioni previste nella richiamata determinazione n. 506/2012;

DATO ATTO che l'Agenzia regionale della protezione civile della Regione Emilia Romagna è stata individuata, ai sensi della propria ordinanza n. 17/2012 quale struttura a supporto dell'azione dello scrivente in qualità di Commissario delegato ed ai sensi della propria ordinanza n. 24/2012 e s.m., quale struttura preposta all'assegnazione e liquidazione delle risorse in parola a valere sulle somme rivenienti dal Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, nei limiti di quelle assegnate alla contabilità speciale intestata allo scrivente;



VISTO il D.L. 26 aprile 2013, n. 43, pubblicato nella G.U. n. 97 del 26 aprile 2013, che all'art. 6 dispone in riferimento agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 la proroga dello stato di emergenza fino al 31/12/2014;

CONSIDERATO che:

- ai sensi della propria ordinanza n. 24/2012 e s.m. il NCAS è riconosciuto fino alla data di ripristino dell'agibilità dell'abitazione e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza;
- ai fini dell'accesso ai contributi per la riparazione, ripristino e ricostruzione delle unità immobiliari ad uso abitativo, con ordinanze dello scrivente n. 29/2012 e s.m.i. (per gli Esiti di agibilità B, C), n. 51/2012 e s.m.i. (per l'Esito E0) e n. 86/2012 e s.m.i. (per gli Esiti E1, E2, E3) sono state fissate per l'ultimazione dei lavori rispettivamente le scadenze di 8, 24 e 36 mesi decorrenti dalla data di concessione dei predetti contributi;
- essendo ancora aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione, è prevedibile che, fermo restando il rispetto delle scadenze di cui sopra, l'ultimazione dei lavori venga eseguita oltre la scadenza dello stato di emergenza del 31 dicembre 2014;

RITENUTO:

- di assicurare, pertanto, la prosecuzione del contributo per l'autonoma sistemazione anche oltre la scadenza del 31 dicembre 2014, al fine di scongiurare una nuova emergenza abitativa;
- necessario procedere, peraltro, in considerazione anche della variegata casistica emersa nel primo anno di gestione dei contributi per l'autonoma sistemazione e della durata che si viene a prospettare per gli stessi, alla definizione, fatte salve le decadenze intervenute, di un regime di regole con decorrenza dal 1 agosto 2013, come da allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
- necessario acquisire i dati utili alla verifica della sussistenza o permanenza dei requisiti prescritti, prevedendo la presentazione entro il 31 luglio 2013, a pena di inammissibilità, di apposita domanda di contributo.

RITENUTO opportuno procedere con successivo atto dello scrivente, al progressivo allineamento delle misure previste nell'ordinanza commissariale n. 23/2012 "*Programma casa*" con particolare riferimento agli alloggi in affitto, ai moduli prefabbricati temporanei, in termini di durata dell'assistenza, entità e forma del sostegno, modalità di gestione e rispetto di comuni regole per l'accesso e la fruizione delle predette forme di assistenza, prima tra tutte la necessità di accertare che ogni persona o nucleo familiare assistito provveda al ripristino dell'agibilità dell'abitazione;

RITENUTO, altresì, di programmare, a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012, e nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato, una spesa di 55 milioni di euro a copertura dei contributi per l'autonoma sistemazione di cui al presente provvedimento;



VISTO l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile";
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

#### DISPONE

Per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di regolamentare, come da allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 agosto 2013 del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
2. di stabilire che i nuclei familiari che a tutto il 31 luglio 2013 percepiscono il contributo per l'autonoma sistemazione, ai fini della relativa prosecuzione dal 1 agosto 2013, devono presentare entro il 31 luglio 2013, a pena di inammissibilità, apposita domanda di contributo, utilizzando il modulo "*Domanda per la prosecuzione del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione*" allegato quale parte integrante della presente ordinanza;
3. di programmare, a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012, e nei limiti delle risorse assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato, una spesa di 55 milioni di euro a copertura dei contributi per l'autonoma sistemazione di cui al presente provvedimento

4. di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della L. n. 20/1994;
5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna (BURERT).

Bologna lì, 6 giugno 2013

Vasco Errani  




**Disposizioni disciplinanti i criteri, le procedure e i termini per la prosecuzione dal 1 agosto 2013 del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione (NCAS) dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**

**Art. 1**

**Data e luogo di presentazione della domanda di prosecuzione del contributo**

1. Per la prosecuzione dal 1 agosto 2013 del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione (NCAS), gli interessati - che alla data degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 avevano la residenza anagrafica o comunque dimoravano abitualmente nell'abitazione dichiarata inagibile dalla quale sono stati sgomberati con ordinanza sindacale - devono presentare entro il **31 luglio 2013**, a pena di inammissibilità, apposita domanda, utilizzando il modulo allegato alle presenti disposizioni.
2. La domanda deve essere presentata al Comune nel cui territorio è ubicata l'abitazione principale abituale continuativa, dichiarata inagibile.
3. La domanda di contributo può essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta. In quest'ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.
4. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile, e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria, dando a tal fine un congruo termine, non superiore comunque a 20 giorni, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.

**Art. 2**

**Abitazione principale abituale e continuativa dichiarata inagibile**

1. Per abitazione principale abituale e continuativa, dichiarata inagibile, si intende quella in cui alla data degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale. Nei casi in cui alla data degli eventi sismici la residenza

anagrafica e la dimora abituale non coincidessero, permane in capo al richiedente il contributo l'onere di dimostrare la dimora abituale nell'abitazione inagibile.

2. La dimora abituale è comprovata dalla produzione dei documenti, anche alternativi tra loro, di seguito indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo e di quelli ulteriori che il Comune valuterà di richiedere:
  - contratto di locazione o di comodato d'uso;
  - utenze e relativi consumi;
  - contratto di lavoro;
  - attestato di frequenza scolastica di ogni ordine e grado;
  - passaporto e permesso di soggiorno in corso di validità sin dalla data degli eventi sismici.
3. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale nell'abitazione principale dichiarata inagibile in cui risulta stabilita alla data degli eventi sismici la residenza anagrafica, si applica la disposizione di cui al comma 2.

### Art. 3

#### Presupposti per la concessione del contributo

1. Il contributo spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione in altro alloggio.
2. La sistemazione temporanea corrisponde al periodo intercorrente fra la data di ordinanza di sgombero e la data di ripristino dell'agibilità.
3. Il richiedente il contributo deve dichiarare, tra l'altro, nella domanda il proprio impegno ad effettuare i lavori necessari al ripristino dell'agibilità dell'abitazione ai fini del rientro.
4. Nel caso in cui il richiedente il contributo occupasse l'abitazione sgomberata a titolo di locazione o comodato d'uso, la domanda deve essere sottoscritta anche dal proprietario che deve rendere una delle due dichiarazioni di cui alle seguenti lettere, ovvero:
  - a) il proprio impegno a fare eseguire i lavori necessari al ripristino dell'agibilità e conseguentemente a proseguire il contratto di locazione o comodato d'uso; in tal caso si applica quanto previsto all'articolo 8, comma 1.
  - b) la propria indisponibilità a proseguire il contratto di locazione o comodato d'uso al ripristino dell'agibilità; in tal caso si applica quanto previsto all'articolo 8, comma 2.
5. In assenza della dichiarazione del proprietario di cui al comma 4 si applica l'articolo 9, comma 1, lettera b).



#### **Art. 4**

##### **Istruttoria delle domande di contributo e attività di controllo da parte dei Comuni**

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine perentorio del **31 luglio 2013**, i Comuni, previa verifica della presentazione delle domande entro il predetto termine perentorio, procedono alla relativa istruttoria e ad effettuare un controllo a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese nelle domande medesime.
2. Il controllo è eseguito nella misura stabilita da ciascun Comune in relazione al numero delle domande di contributo presentate e, comunque, nella misura non inferiore al 5% delle stesse. Per esigenze di celerità delle procedure di liquidazione dei contributi, il controllo può essere eseguito in una fase successiva e comunque entro il 31 dicembre 2013 e fatti salvi eventuali recuperi di somme non dovute. L'esito dell'attività di controllo è comunicato all'Agenzia regionale di protezione civile.
3. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, i Comuni procedono tramite i propri uffici o quelli di altra amministrazione (se l'amministrazione comunale precedente non coincide con quella certificante) ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero, ove più funzionale all'accelerazione dell'attività di accertamento, richiedono all'interessato la produzione di documentazione a comprova; in caso di accertata insussistenza dei requisiti, provvedono a comunicare agli interessati l'inammissibilità delle domande agli indirizzi ivi indicati.

#### **Art. 5**

##### **Importo mensile del contributo**

1. Il contributo è concesso nella misura di € 200,00 per ogni componente il nucleo familiare.
2. Ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo è concesso nella misura di € 350,00 mensili.
3. Il contributo è aumentato di € 100,00 mensili per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data degli eventi sismici:
  - a. di età superiore a 65 anni;
  - b. di età inferiore a 14 anni e fino al raggiungimento del 14° anno;
  - c. portatore di handicap o disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.
4. La quota aggiuntiva di cui al precedente comma 3 rimane di importo pari ad € 100,00 mensili ancorché un componente il nucleo familiare presenti più di uno degli stati ivi previsti.
5. Il contributo mensile, comprensivo della eventuale quota aggiuntiva, non può superare l'importo di € 900,00.



6. Per il periodo inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo l'importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall'abitazione.

#### **Art. 6**

##### **Composizione numerica del nucleo familiare e casi di riduzione e aumento del contributo**

1. Il numero dei componenti il nucleo familiare che alla data degli eventi sismici risultava residente o dimorante abitualmente nell'abitazione inagibile è quello risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, fermo restando un numero inferiore di componenti dichiarato dall'interessato o comunque accertato dal Comune e fatti salvi gli eventi successivi della nascita, del decesso e della costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di uno dei componenti.
2. Il contributo:
  - a. fermo restando il massimale mensile di € 900,00 euro è aumentato dalla data di nascita di un nuovo componente;
  - b. è ridotto dal giorno successivo al decesso di un componente; il contributo non ancora percepito e maturato sino a tale giorno è erogato agli eredi; qualora il nucleo sia costituito da due componenti, dal giorno successivo al decesso di uno di essi il contributo è riconosciuto all'altro componente nella misura di € 350,00;
  - c. è ridotto dalla data di costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente che non farà rientro nell'abitazione, salvo il ricongiungimento di quest'ultimo al nucleo familiare originario prima del ripristino dell'agibilità dell'abitazione; qualora il nucleo sia costituito da due componenti, dal giorno successivo alla fuoriuscita di uno di essi il contributo è riconosciuto all'altro componente nella misura di € 350,00;
  - d. è ridotto qualora ricorra una causa di decadenza o sospensione di cui all'articolo 9, riguardante uno o più dei componenti il nucleo familiare;
3. Le variazioni comportanti l'aumento o la riduzione del contributo devono essere comunicate al Comune entro 10 giorni dalla data in cui si verificano.

#### **Art. 7**

##### **Durata del contributo per i proprietari della propria abitazione principale inagibile**

1. Il contributo spetta sino alla data di fine lavori riportata nella dichiarazione del direttore dei lavori, attestante la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti o dimoranti alla data degli eventi sismici. Dalla suddetta data di fine lavori si intende automaticamente revocata l'ordinanza di sgombero.



2. La dichiarazione deve essere presentata al Comune entro 10 giorni dalla fine lavori. Tale termine è relativo alla sola dichiarazione di fine lavori finalizzata al calcolo del contributo per l'autonoma sistemazione; resta comunque valido il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori fissato dall'articolo 8 delle ordinanze commissariali n. 29/2012 e s.m.i. per gli Esiti di agibilità B, C; n. 51/2012 e s.m.i. per l'Esito E0; n. 86/2012 e s.m.i. per gli Esiti E1, E2, E3 per la presentazione di tutta la documentazione per l'ottenimento del saldo del contributo per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione delle unità immobiliari ad uso abitativo.
3. Se la data di effettivo rientro nell'abitazione comunicata dal beneficiario o comunque accertata dal Comune è antecedente alla dichiarazione del direttore dei lavori il contributo per l'autonoma sistemazione spetta fino a tale data.
4. Il presupposto per continuare a percepire il contributo per l'autonoma sistemazione è l'impegno al ripristino dell'agibilità dell'abitazione sgomberata; pertanto:
  - a) per coloro che presentano la domanda di contributo per la riparazione ed il rafforzamento locale ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 29/2012 e s.m.i. (Esiti di agibilità B, C) entro la scadenza ivi prevista del 30 giugno 2013, salvo proroghe, i lavori devono essere ultimati entro 8 mesi dalla data di concessione del contributo, fatte salve le proroghe e le sospensioni nei casi previsti; l'inutile decorso di tale termine per l'ultimazione dei lavori determina, alla relativa scadenza, la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione.
  - b) per coloro che presentano la domanda di contributo per la riparazione ed il ripristino con miglioramento sismico ai sensi dell'ordinanza commissariale n.51/2012 e s.m.i. (Esito di agibilità E0) entro la scadenza ivi prevista del 31 dicembre 2013, salvo proroghe, i lavori devono essere ultimati entro 24 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo, fatte salve le proroghe e le sospensioni nei casi previsti; l'inutile decorso di tale termine per l'ultimazione dei lavori determina, alla relativa scadenza, la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione.
  - c) per coloro che presentano la domanda di contributo per il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione dell'edificio ai sensi dell'ordinanza commissariale n 86/2012 e s.m.i. (Esiti di agibilità E1, E.2, E,3) entro la scadenza ivi prevista del 31 dicembre 2013, salvo proroghe, i lavori devono essere ultimati entro 36 mesi decorrenti dalla data di concessione del contributo, fatte salve le proroghe e le sospensioni nei casi previsti; l'inutile decorso di tale termine per l'ultimazione dei lavori determina, alla relativa scadenza, la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione.
  - d) per coloro che non presentano domanda di contributo per la riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione entro i termini previsti dalle richiamate ordinanze del Commissario delegato, ovvero entro il 30 giugno 2013, salvo proroghe per gli esiti B,C, ed entro il 31 dicembre 2013, salvo proroghe, per gli esiti E0, E1, E2, E3, i lavori devono iniziare entro i **30 giorni** successivi alla scadenza di tali termini ed essere ultimati entro i termini, fatte salve eventuali proroghe e sospensioni, previsti nelle precedenti lettere a), b), c), ovvero entro 8, 24 o 36 mesi.. Entro 10



giorni dall'inizio dei lavori l'interessato ne deve dare comunicazione al Comune. L'inutile decorso dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori determina, comunque, alla rispettiva scadenza, la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione.

- e) per coloro che hanno iniziato e non ancora ultimato i lavori alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, si applicano i termini per l'ultimazione, fatte salve eventuali proroghe e sospensioni, previsti nelle precedenti lettere a), b), c), ovvero entro 8, 24 o 36 mesi decorrenti dalla data di inizio lavori. L'inutile decorso dei termini in parola determina comunque, alla loro scadenza, la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione.
5. Qualora siano inutilmente decorsi i termini previsti al comma 4 per l'ultimazione dei lavori e questi non siano ultimati comunque entro l'anno successivo, il contributo per l'autonoma sistemazione deve essere restituito per l'intero importo percepito dal 1 agosto 2013.

#### **Art. 8**

##### **Durata del contributo per i titolari di contratto di locazione o comodato d'uso dell'abitazione principale inagibile**

1. Per i titolari di contratto di locazione o comodato d'uso in corso alla data degli eventi sismici, per i quali il proprietario dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera a), il proprio impegno a far eseguire i lavori necessari al ripristino dell'agibilità e conseguentemente a proseguire il contratto, il contributo spetta per la durata e secondo le modalità previste all'articolo 7.
2. Per i titolari di contratto di locazione o comodato d'uso in corso alla data degli eventi sismici, per i quali il proprietario dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera b), l'indisponibilità a proseguire il contratto di locazione al ripristino dell'agibilità, il contributo spetta sino al 31/12/2013.

#### **Art. 9**

##### **Casi di decadenza e sospensione del contributo**

1. Fatte salve le decadenze o sospensioni dell'erogazione del contributo già intervenute, il contributo dal 1 agosto 2013 non prosegue per:
  - a. il nucleo familiare che non presenti domanda di prosecuzione del contributo per l'autonoma sistemazione entro il **31 luglio 2013**;
  - b. il nucleo familiare occupante, alla data degli eventi sismici, l'abitazione inagibile a titolo di locazione o comodato d'uso, per il quale il proprietario non sottoscrive la dichiarazione di cui alla lettera a) o alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3;

- c. il nucleo familiare che dichiara nel modulo di domanda di prosecuzione del contributo per l'autonoma sistemazione di non voler effettuare i lavori e di non prevedere il rientro nell'abitazione inagibile;
- d. il nucleo familiare che dichiara di essere rientrato nell'abitazione sgomberata senza aver effettuato i lavori o comunque i lavori previsti dalle ordinanze commissariali n. 29/2012 e s.m.i. (Esito di agibilità B, C), n. 51/2012 e s.m.i. (Esito di agibilità E0), n. 86/2012 e s.m.i. (Esiti di agibilità E1, E2, E3) e dichiara che non intende effettuarli;
- e. il nucleo familiare assegnatario di un prefabbricato modulare abitativo rimovibile (PMAR), in applicazione dell'ordinanza commissariale n. 85/2012; l'eventuale rinuncia al PMAR non comporta né ripristina il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione da cui si è decaduti con l'assegnazione; il contributo non prosegue per eventuali componenti non trasferiti nel PMAR;
- f. il nucleo familiare assegnatario o il singolo assegnatario di un prefabbricato modulare rimovibile rurale (PMRR) in applicazione dell'ordinanza commissariale n. 85/2012; l'eventuale rinuncia al PMRR già assegnato non comporta né ripristina il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione da cui si è decaduti con l'assegnazione; nel caso di assegnazione del PMRR per una sola parte dei componenti il nucleo familiare, il contributo può proseguire, sussistendo i presupposti e le condizioni di cui alle presenti disposizioni, per l'importo commisurato ai restanti componenti in autonoma sistemazione;
- g. il nucleo familiare assegnatario di un alloggio in affitto con oneri a carico della pubblica amministrazione, in applicazione dell'ordinanza commissariale n. 25/2012; l'eventuale rinuncia all'alloggio in affitto già assegnato non comporta né ripristina il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione da cui si è decaduti con l'assegnazione; solo nel caso in cui i periodi massimi, compresi eventuali rinnovi, di permanenza in tale alloggio, scadano in data antecedente alla scadenza dei termini previsti all'articolo 7 per l'ultimazione dei lavori e, prima del ripristino dell'agibilità, si provveda all'autonoma sistemazione, il contributo, ricorrendo ai presupposti e le condizioni di cui alle presenti disposizioni, può essere riconosciuto dalla data di autonoma sistemazione dietro presentazione di apposita domanda secondo le modalità di cui al comma 3;
- h. il nucleo familiare trasferito in una struttura alberghiera con oneri a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo il caso in cui, prima del ripristino dell'agibilità dell'abitazione, provveda all'autonoma sistemazione; in tal caso il contributo, ricorrendo ai presupposti e le condizioni di cui alle presenti disposizioni, può essere riconosciuto dalla data di autonoma sistemazione, dietro presentazione di apposita domanda secondo le modalità di cui al comma 3;
- i. il nucleo familiare trasferito da un alloggio ACER inagibile ad un altro alloggio ACER;
- j. il componente del nucleo familiare trasferito da una casa di riposo inagibile o da una struttura socio-sanitaria inagibile ad altra struttura di riposo o socio-sanitaria;



- k. il componente del nucleo familiare trasferito dall'abitazione inagibile ad una struttura socio-sanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo il caso in cui, prima del ripristino dell'agibilità dell'abitazione, provveda all'autonoma sistemazione; in tal caso il contributo, ricorrendo i presupposti e le condizioni di cui alle presenti disposizioni, può essere riconosciuto dalla data di autonoma sistemazione, dietro presentazione di apposita domanda secondo le modalità di cui al comma 3;
  - l. il nucleo familiare che abbia sciolto (risolto/resciso) il contratto di locazione o di comodato d'uso e non intenda rientrare nell'abitazione anche se il proprietario si impegna ad effettuare i lavori per il ripristino dell'agibilità;
  - m. il lavoratore – compreso eventualmente il suo nucleo familiare - che alla data degli eventi sismici abitava nella stessa abitazione sgomberata del suo datore di lavoro, prestando la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare di quest'ultimo con contratto di lavoro a servizio intero (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, colf, badante, domestico, etc.) comprendente, oltre alla retribuzione, la fruibilità di vitto e alloggio, e che continui sulla base del medesimo contratto a prestare la propria opera presso lo stesso datore di lavoro ovvero che presti in base a tale tipologia di contratto la propria opera presso un diverso datore di lavoro;
  - n. il nucleo familiare che abbia la disponibilità di altra abitazione *libera ed agibile* nel territorio del comune di residenza o di dimora abituale, o in un comune confinante, a titolo - anche pro quota - di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso); per abitazione agibile si intende quella immediatamente utilizzabile, con impianti a norma, allacciamenti ed arredi, e per abitazione libera si intende quella per la cui disposizione sussista il consenso di eventuali altri titolari del diritto reale di godimento non facenti parte dello stesso nucleo familiare o che alla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 24/2012 non fosse già oggetto di un preliminare di vendita o di un mandato per la vendita o per la locazione;
  - o. il nucleo familiare che abbia provveduto alla vendita dell'abitazione sgomberata in data antecedente al ripristino dell'agibilità.
2. Qualora le condizioni previste al comma 1 sopravvengano oltre il 1 agosto 2013, la decadenza o la sospensione del contributo opera al verificarsi delle condizioni medesime.
  3. Nei casi di cui al comma 1, lettere g), h), k), il contributo è riconosciuto dalla data di autonoma sistemazione, dietro presentazione entro i successivi 20 giorni di apposita domanda, a pena di inammissibilità della stessa; nella domanda, che deve essere presentata al Comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata, il richiedente il contributo deve dichiarare, tra l'altro, l'impegno a rientrare nell'abitazione alla data di ripristino dell'agibilità ed allegare, qualora la occupasse a titolo di locazione o comodato d'uso, la dichiarazione del proprietario attestante l'impegno a proseguire il contratto al ripristino dell'agibilità. Qualora la cessazione della causa di sospensione

del contributo riguardi un solo componente del nucleo familiare in autonoma sistemazione che ha presentato la domanda di prosecuzione dal 1 agosto 2013 del contributo, occorre darne semplice comunicazione scritta al Comune entro i successivi 10 giorni.

#### **Art. 10**

##### **Comunicazione variazioni**

1. Il richiedente il contributo è tenuto a comunicare al Comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata, entro 10 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di contributo.

#### **Art. 11**

##### **Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo**

1. Le risorse a copertura dei contributi per l'autonoma sistemazione sono trasferite dall'Agenzia regionale di protezione civile ai Comuni secondo le modalità previste dal decreto commissariale n. 73 del 29 settembre 2012, ovvero per quanto riguarda il bimestre giugno - luglio 2013 dietro trasmissione da parte dei Comuni entro il 10 agosto 2013, unitamente alla richiesta di trasferimento di tali risorse, dell'elenco riepilogativo ERNAS di rendicontazione a conguaglio del bimestre considerato contenente altresì la previsione del fabbisogno finanziario stimato per il bimestre successivo, ovvero agosto - settembre 2013, calcolato sulla base dei criteri previsti dalle presenti disposizioni, fermo restando l'eventuale recupero di somme non dovute. Per i bimestri successivi, si procede con le medesime modalità.



## DOMANDA PER LA PROSECUZIONE DEL NUOVO CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

AL SINDACO DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_

IL SOTTOSCRITTO \_\_\_\_\_  
(COGNOME E NOME)

### CHIEDE

LA PROSECUZIONE DAL 1 AGOSTO 2013 DEL NUOVO CONTRIBUTO PER  
L'AUTONOMA SISTEMAZIONE  
A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 IN PROVINCIA DI BOLOGNA,  
FERRARA, MODENA E REGGIO EMILIA

A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000, IL SOTTOSCRITTO  
CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE AGLI ARTT. 75 E 76 DEL D.P.R. 445/2000,  
PER CHI ATTESTA IL FALSO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

### DICHIARA QUANTO SEGUE

DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE	
COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA __/__/____
NAZIONALITA'	
COMUNE DI RESIDENZA	PROVINCIA
VIA/PIAZZA	N.
CODICE FISCALE	TEL. _____

(N.B. : *barrare le caselle che ricorrono*)

INDIRIZZO E DATI CATASTALI (Foglio, mappale e subalterno) DELL'ABITAZIONE SGOMBERATA:

---

ALLA DATA DEL SISMA RISIEDEVA/DIMORAVA ABITUALMENTE IN UNA:

struttura di riposo                      SI                       NO   
struttura socio-sanitaria              SI                       NO

ALLA DATA DEL SISMA NELL'ABITAZIONE SGOMBERATA ERA STABILITA

la residenza anagrafica/dimora abituale   
la sola dimora abituale                       (N.B.: è onere del richiedente il contributo dimostrare la dimora abituale)

**DATA ORDINANZA DI SGOMBERO** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

- per inagibilità temporanea (Esito B)
- per inagibilità parziale (Esito C)
- per inagibilità totale (Esito E)
- per inagibilità per rischio esterno (Esito F)
- per ubicazione in zona rossa

**TITOLO IN BASE AL QUALE SI OCCUPAVA L'ABITAZIONE SGOMBERATA:**

- 1) proprietà
- 2) locazione  (specificare se alloggio Acer. SI  NO )
- 3) altro  \_\_\_\_\_(specificare: es. usufrutto, uso, comodato d'uso gratuito)

**Il contratto di locazione/comodato d'uso è:**

sciolto (*risolto/resciso*)  ancora in esecuzione  sospeso

**E' stata sottoscritta la prosecuzione del contratto in base al quale si occupava l'abitazione sgomberata:**

SI  (in data \_\_\_\_\_) NO

**Verrà sottoscritta la prosecuzione del contratto in base al quale si occupava l'abitazione sgomberata:**

SI  NO

**L'abitazione sgomberata di proprietà è stata venduta prima del ripristino dell'agibilità:**

SI  (in data \_\_\_\_\_) NO

**COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE ALLA DATA DEL SISMA, RISULTANTE DAL CERTIFICATO STORICO DELLO STATO DI FAMIGLIA (Tabella 1)**

Nr. Progr	Cognome	Nome	Data di nascita	Codice Fiscale	Età superiore ai 65 anni SI/NO	Portatore di handicap o disabile con invalidità non inferiore al 67% SI/NO	Minore 14 anni SI/NO
1							
2							
3							
4							
5							



**NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE/DIMORANTE NELL'ABITAZIONE SGOMBERATA ALLA DATA DEL SISMA:**

tutto il nucleo

parte del nucleo  \_\_\_\_\_ (indicare il numero progressivo corrispondente al/i componente/i della Tabella 1)

**COMPOSIZIONE ATTUALE DEL NUCLEO FAMILIARE A SEGUITO DI VARIAZIONI PER: nascite, decessi, costituzione da parte di un componente di un nuovo nucleo familiare, decadenze e sospensioni ex art. 9 dell'ordinanza commissariale (Tabella 2)**

Nr. Progr	Cognome	Nome	Data di nascita	Codice Fiscale	Età superiore ai 65 anni SI/NO	Portatore di handicap o disabile con invalidità non inferiore al 67% SI/NO	Minore 14 anni SI/NO
1							
2							
3							
4							
5							

**SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ATTUALE DEL NUCLEO FAMILIARE:**

(N.B.: in caso di diverse sistemazioni alloggiative dei componenti il nucleo familiare, indicare a fianco della casella di riferimento da barrare il numero progressivo corrispondente al/ai componente/i della Tabella 2)

1. nell'abitazione sgomberata  (Nr. Progr. \_\_\_\_\_)
2. altra abitazione in locazione  (Nr. Progr. \_\_\_\_\_)
3. altra abitazione in comodato d'uso  (Nr. Progr. \_\_\_\_\_)
4. tenda, roulotte, camper  (Nr. Progr. \_\_\_\_\_)
5. albergo  (Nr. Progr. \_\_\_\_\_)
6. albergo con oneri a carico della P. A.  (Nr. Progr. \_\_\_\_\_)
7. alloggio ACER  (Nr. Progr. \_\_\_\_\_)
8. presso il datore di lavoro (per lavoro a servizio intero)  (Nr. Progr. \_\_\_\_\_)
9. alloggio in affitto con oneri a carico della P.A. (ordinanza commissariale n. 25/2012)  (Nr. Progr. \_\_\_\_\_)
10. prefabbricato modulare abitativo rimovibile (PMAR)  (Nr. Progr. \_\_\_\_\_)
11. prefabbricato modulare rurale rimovibile (PMRR)  (Nr. Progr. \_\_\_\_\_)

12. struttura socio-sanitaria con oneri, anche parziali, a carico della P.A.  (Nr.Progr. \_\_\_\_\_)
13. struttura di riposo o struttura socio-sanitaria  (Nr.Progr. \_\_\_\_\_)
14. altra abitazione in proprietà/usufrutto/uso nello stesso comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata  (Nr. Progr. \_\_\_\_\_)
15. altra abitazione in proprietà/usufrutto/uso in un comune confinante con quello in cui è ubicata l'abitazione sgomberata  (Nr. Progr. \_\_\_\_\_)

**INDIRIZZO DELLA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ATTUALE:**

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

*(N.B.: in caso di diverse sistemazioni alloggiative dei componenti il nucleo familiare, indicare a fianco di ciascun indirizzo il numero progressivo corrispondente al/ai componente/i della Tabella 2)*

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ n.progr \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ n.progr \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ n.progr \_\_\_\_\_

**LA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ATTUALE È DEFINITIVA, IN QUANTO NON E' PREVISTO IL RIENTRO NELL'ABITAZIONE SGOMBERATA:**

per tutto il nucleo

per parte del nucleo  \_\_\_\_\_ *(indicare il numero progressivo corrispondente al componente nella Tabella 2)*

**LA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA ATTUALE È TEMPORANEA, IN QUANTO E' PREVISTO IL RIENTRO NELL'ABITAZIONE SGOMBERATA:**

per tutto il nucleo

per parte del nucleo  \_\_\_\_\_ *(indicare il numero progressivo corrispondente al componente nella Tabella 2)*

**E' STATA PRESENTATA O VERRA' PRESENTATA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO O RICOSTRUZIONE:**

*(ai sensi delle ordinanze commissariali n. 29/2012, n. 51/2012 n. 86/2012 e successive modifiche)*

SI  (data di presentazione \_\_\_\_\_) NO

**I LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ABITAZIONE SGOMBERATA:**

sono stati avviati SI  (in data \_\_\_\_\_) NO



saranno avviati SI  (entro la data \_\_\_\_\_) NO   
sono ultimati SI  (data fine lavori \_\_\_\_\_) NO   
Il rientro nell'abitazione è già avvenuto: SI  (in data \_\_\_\_\_) NO

Nome cognome del Direttore dei lavori (se già nominato): \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_

Comunicazione di fine lavori al Comune dal Direttore dei lavori: SI  (in data \_\_\_\_\_) NO

Il sottoscritto NON intende realizzare lavori di ripristino

**L'INDIRIZZO DEL RICHIEDENTE A CUI INVIARE COMUNICAZIONI E' IL SEGUENTE:**

VIA/PIAZZA	N.
COMUNE	PROVINCIA

**Codice IBAN**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Il sottoscritto si impegna a comunicare al Comune in cui e' ubicata l'abitazione inagibile le variazioni delle dichiarazioni rese in domanda, entro il termine di 10 giorni dal loro verificarsi.**

**Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che qualora siano inutilmente decorsi i termini per l'ultimazione dei lavori previsti dall'art. 7 dell'ordinanza commissariale e questi non siano ultimati comunque entro l'anno successivo, il contributo per l'autonoma sistemazione deve essere restituito per l'intero importo percepito dal 1° agosto 2013.**

**Data** \_\_\_\_\_

**Firma del dichiarante** \_\_\_\_\_

*(Qualora la presente domanda non venga sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune abilitato a riceverla, ma venga presentata da terzi o spedita tramite posta, alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità).*

**DA COMPILARE E FARE SOTTOSCRIVERE AL PROPRIETARIO DELL'ABITAZIONE SGOMBERATA  
CONCESSA IN LOCAZIONE O IN COMODATO D'USO AL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ e residente  
a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

in qualità di proprietario dell'abitazione, di cui alla presente domanda, sgomberata con provvedimento della  
competente autorità

**DICHIARA CHE**

E' stata presentata o verrà presenterà domanda di contributo per gli interventi di riparazione, ripristino con  
miglioramento sismico o ricostruzione

*(ai sensi delle ordinanze commissariali n. 29/2012, n. 51/2012 n. 86/2012 e successive modifiche)*

SI  NO

**I LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ABITAZIONE SGOMBERATA:**

sono stati avviati SI  (in data \_\_\_\_\_) NO

saranno avviati SI  (entro la data \_\_\_\_\_) NO

sono ultimati SI  (data fine lavori \_\_\_\_\_) NO

Nome e cognome del Direttore dei lavori (se già nominato): \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_

Comunicazione fine lavori al Comune dal tecnico incaricato: SI  (in data \_\_\_\_\_) NO

Il sottoscritto NON intende realizzare lavori di ripristino

Il sottoscritto NON intende proseguire

il contratto di locazione/comodato d'uso al ripristino dell'agibilità

**DICHIARA ALTRESI' CHE**

Alla data di ultimazione dei lavori di ripristino dell'agibilità, l'abitazione sgomberata sarà  
riconsegnata al locatario/comodatario sig./sig.ra \_\_\_\_\_

E' consapevole che qualora siano inutilmente decorsi i termini per l'ultimazione dei lavori previsti  
dall'art. 7 dell'ordinanza commissariale e questi non siano ultimati comunque entro l'anno  
successivo, il locatario/comodatario richiedente il contributo sig./sig.ra \_\_\_\_\_ dovrà  
restituire l'intero importo percepito dal 1° agosto 2013.

Data, .....

Firma del proprietario dichiarante.....

Si allega copia del documento di identità in corso di validità



**Spazio riservato al Comune per note:**

---

---

---

---

---

**LEGGERE CON ATTENZIONE:**

1. Il richiedente il contributo è tenuto a leggere con attenzione l'ordinanza del Commissario delegato che disciplina i criteri, le procedure e i termini per la presentazione delle domande di prosecuzione a partire dal 1° agosto 2013 del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione principale.
2. Si evidenzia che il contributo è concesso esclusivamente per il periodo in cui si è provveduto autonomamente alla sistemazione del nucleo familiare.
3. La presente domanda costituisce dichiarazione sostitutiva di certificato e di atto notorio (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000). Ai sensi dell'art 75, D.P.R. n. 445/2000 chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
4. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai richiamati artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, entro il **31 dicembre 2013** come previsto dall'ordinanza commissariale.
5. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (art 75 D.P.R. n. 445/2000).

**INFORMATIVA ai soggetti privati per il trattamento dei dati personali**  
**(Erogazione dei finanziamenti al Comune per la concessione del nuovo contributo per l'autonoma sistemazione (NCAS) a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)**

**1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), l'Agenzia regionale di protezione civile, designata Responsabile esterno del trattamento dei dati personali dal Commissario delegato, Titolare del trattamento, è tenuta a fornire, per quanto di sua competenza, informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte dell'Agenzia regionale di protezione civile, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

**2. Fonte dei dati personali**

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti in qualità di interessato nella domanda di contributo presentata al Comune di residenza/dimora abituale in relazione agli eventi sismici verificatisi il 20 maggio 2012 e il 29 maggio 2012:

- a) al momento della comunicazione da parte del Comune all'Agenzia regionale di protezione civile dell'ammissibilità della sua domanda di contributo nonché della richiesta di finanziamento per la relativa copertura finanziaria.

**3. Finalità del trattamento**

I dati personali sono trattati:

- Per l'erogazione del finanziamento al Comune a copertura, ove spettante, del contributo da lei richiesto.

**4. Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

**5. Facoltatività del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile procedere all'assegnazione del finanziamento al Comune a copertura del contributo da lei richiesto.

**6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati**

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori dell'Agenzia regionale di protezione civile e della Regione Emilia Romagna, individuati quali incaricati del trattamento e da altri soggetti previamente individuati quali Responsabili esterni.

I dati personali possono essere conosciuti da funzionari dello Stato e del Dipartimento della Protezione Civile per eventuali controlli ai sensi del D.P.R. 30 gennaio 1993, n. 51 (Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza).

**7. Diritti dell'interessato**

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

**8. Titolare e Responsabile del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Presidente della Regione Emilia Romagna - Commissario delegato, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 52, 40127.

L'Agenzia regionale di protezione civile, con sede in Bologna, Viale Silvani n. 6, 40122 è stata designata dal Commissario delegato Responsabile esterno del trattamento. Il Direttore dell'Agenzia è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Le richieste, di cui al precedente paragrafo, devono essere inoltrate all'Agenzia Regionale di Protezione Civile, Viale Antonio Silvani n. 6, 40122 Bologna.

Le richieste di cui all'art. 7 del "Codice", commi 1 e 2, possono essere formulate anche oralmente.

**9. Titolari del trattamento diversi dall'Agenzia regionale di protezione civile**

Il Comune abilitato a ricevere la domanda, in qualità di autonomo titolare del trattamento, deve fornire una specifica informativa sul trattamento dei dati personali per gli ambiti di propria competenza.